



Roma, 16 aprile 2021

Alle Agenzie per il Lavoro  
e p.c.

Ad ASSOLAVORO

Ad ASSOSOMM

A FELSA CISL

A NIDIL CGIL

A UILTemp

Loro Sedi

**Oggetto: indicazioni operative sulle modalità di rendicontazione delle istanze di Trattamento di Integrazione Salariale c.d. "semplificato", periodo dal 23 febbraio - 31 ottobre 2020, in caso di istanze prive della data di autorizzazione.**

Come noto, ai fini dell'ammissione a finanziamento delle pratiche in oggetto, il Ministero del Lavoro ha richiesto di ricevere la data di autorizzazione dell'ammortizzatore sociale causa Covid 19 rilasciato dall'INPS, o da altro organo competente, all'impresa utilizzatrice.

Conseguentemente con Circolare 17898 del 24 febbraio 2021, il Fondo ha richiesto, tra l'altro, alle Agenzie per il Lavoro di dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la data di autorizzazione dell'ammortizzatore per ogni singola istanza finanziata dal Fondo a titolo di TIS c.d. "semplificato" nel periodo 23 febbraio - 31 ottobre 2020.

Facendo seguito alle segnalazioni pervenute al Fondo da parte di alcune ApL, che in sede di rendicontazione hanno rilevato per alcune istanze la mancanza dell'autorizzazione (requisito indispensabile per il finanziamento della prestazione da parte del Fondo), si rappresenta che in tali particolari circostanze, al solo fine di consentire il necessario completamento della procedura in piattaforma, le ApL potranno inserire nell'apposito campo obbligatorio le date convenzionali di seguito indicate:



1. in caso di ammortizzatore non attivato (istanze rimborsate come TIS semplificato per le quali l'impresa utilizzatrice non ha richiesto/ottenuto ammortizzatore causa Covid-19): 01/01/2100
2. in caso di mancata reperibilità dell'utilizzatore (fallimento/altro): 01/01/2200.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Antonino Costantino